

Legge regionale 02 dicembre 1994, n.92

Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica.

ARTICOLO 1

(Istituzione dell'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e' istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10% dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'articolo 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

2. L'addizionale di cui al comma 1, e' versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Regionale.

3. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge e' istituito, nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio per l'anno 1994, il seguente capitolo:

Capitolo 24955

Proventi derivanti dalla addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica (art. 18 legge 5-1-1994, n. 36; LR 2 dicembre 1994, n. 92) p.m.

ARTICOLO 2

(Sostituzione del secondo comma dell'art. 1 della LR 30 dicembre 1971, n. 2 "Istituzione tributi propri della Regione")

1. Il secondo comma dell'art. 1 della LR 30 dicembre 1971, n. 2 e' modificato dal seguente:

"Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", l'imposta di cui al precedente comma, non si applica alle concessioni di acque pubbliche".